H. Bg.
41. 20.

RINNOVAZIONE DI BANDO

Sopra le Taſſe di Vino, e Macello.

IL Sereniſſimo GRAN-DUCA di Toſcana, e per S.A.R. l'Illuſtriſſimo Sig. Marcheſe Giuliano Gaſpero Capponi Gentiluomo di Camera della R.A.S. Sargente Generale di Battaglia, e Governatore della Città, Porto, e Giuriſdizione di Livorno a richieſta dell'Illuſtriſſimo Sig. Giovanni Pitti Provveditor Generale della Dogana di

di detta Città, e Porto, di Comandamento espresso della R. A. S. fa pubblicamente bandire, notificare, ed a memoria ridurre, come

Atteso, che in grave pregiudizio dell' A. S. R., e di tutti quelli, che pagano Tasse a questa Dogana, si sente, che vadino giornalmente crescendo, ed aumentando le contravenzioni, tanto de' Locandieri, Albergatori, Pasticcieri, Navicellai, Magazzinieri, e Vinattieri, che di altri, che in diversi modi si fanno lecito quello, che gli è totalmente proibito dagli Ordini, e Bandi, che in più, e diversi tempi sono stati pubblicati; e di più alcuni che pagano Tassa per fare qualche particolar Esercizio, come di Magazzinieri, e Pasticcieri, ed altro, escono da i limiti della loro facoltà; e che di più alcuni, posposto il decoro di loro medesimi, e delle loro famiglie, si prendono facoltà di liberamente alloggiare, e di prestare tutto il comodo in casa propria, contravenendo cogl' altri generalmente agli ordini, come sopra, in tal proposito emanati, e volendosi a tutto opportunamente provvedere in aumento degl' altri Bandi.

Fa espressamente comandare, che in avvenire nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, e preeminenza si sia, per se, ò per altri, possa tenere, ed esercitare in Livorno, e sua Giurisdizione, Osterie, Locande, Alberghi, Bettole, e dare alloggi di qualsivoglia sorta, tener Magazzino, e vender Vino di qualsivoglia sorta, e nome, in qualsisia luogo, a minuto, ed a minor misura di Barile, ò mezzo Barile,

se

ſe non quelli, che averanno condotto Taſſe, ed Inſegne, ò in altra forma ne averanno la permiſſione dalla Dogana ſuddetta: E quelle Perſone, che pagheranno Taſſa di Magazzini, ò Canove, non poſſino vender Vino a minor miſura di mezzo Fiaſco, nè dar comodo di mangiare, e bere, e cucinare; e quelle, che pagheranno Taſſa per eſercitare Locanda, e tener Letti, non poſſino vender Vino a minuto; e quelle ſimilmente, che terranno Letti per alloggiare, non poſſino apparecchiare, nè cucinare; ſiccome chi pagherà Taſſa per aver la facoltà di Paſticciere, non potrà alloggiare, nè apparecchiare, nè dar da mangiare nella ſua propria Caſa, e Bottega, ma ſolo vendere le coſe cotte, ſalvo però, ed eccettuati quei Paſticcieri, che foſſero, ò ſaranno taſſati particolarmente per dar mangiare, e bere ad uſo di Oſti, ſenza dare da dormire, e ſenza poter vendere Vino a minuto; e ſe alcuno di detti tali, ò altra qualſiſia Perſona contraverrà in qualſivoglia maniera de i Caſi predetti, tal Contraventore, dove non foſſe appoſta pena maggiore per altri ordini, ſi abbia per incorſo nella pena di Scudi dodici per ciaſcheduna volta reſpettivamente, e dove foſſe dichiarato maggior pena per altri Bandi, ſi abbino per incorſi in detta pena maggiore, da applicarſi ſecondo gli ordini, &c. Con riſervo nondimeno di giorni 15. a quelle Perſone, che ſenza pagar Taſſa eſercitaſſero preſentemente tali meſtieri a darſi in nota in Dogana, e farſi Taſſare ſecondo il preſente Bando, e ſeguita detta Taſſa di quelle, che ſpontaneamente ſi daranno

in

in nota, si abbino le medesime, e s' intendino libere da ogni pena, che per il passato avessero incorsa, e spirato tal termine di giorni 15. dal giorno della pubblicazione del presente Bando, si procederà contro i trasgressori, e non si ammetterà scusa veruna; e tutto, &c. mandantes, &c.

Data nella Dogana di Livorno questo dì 26. Febbraro 1734. ab Incarn.

Agostino Tilli Cancell.

IN LIVORNO 1735.

Nella Stamperia dell'Appalto Gen. della Carta.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

005675956

1736